

## Legge n. 95/2024: conversione con modificazioni del Decreto "COESIONE"

### La scheda di lettura dell'ANP

Il 6 luglio è stata pubblicata in G.U. la Legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 recante *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*.

Il decreto convertito consta ora di 50 articoli (rispetto agli originari 38) e prevede alcune misure di specifico interesse per la scuola alle quali avevamo già dedicato un'apposita scheda di lettura (<https://www.anp.it/2024/05/08/decreto-coesione-la-scheda-dellanp/>).

La ripubblichiamo qui di seguito, **con le modifiche intervenute durante l'iter di conversione evidenziate in azzurro**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA		
<b>Art. 29, c. 1</b>	<p>1. <i>Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle «regioni meno sviluppate» è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché' in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.3 «Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola» del PNRR.</i></p>	Il comma in esame introduce misure per contrastare la povertà educativa nelle regioni meno sviluppate, prevedendo un piano da 200 milioni di euro finalizzato al potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole
<b>Art. 29, c. 1-bis</b>	<p><i>Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «nell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025»</i></p>	<b>La misura consente agli Enti locali di utilizzare le risorse già concesse nell'ambito dell'investimento PNRR relativo alla costruzione di nuove scuole per la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari a uso scolastico anche per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2024/2025</b>
<b>Art. 29, c. 2</b>	<p>2. <i>Al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, è autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di</i></p>	Al fine di rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate ( <b>secondo la ripartizione territoriale prevista a livello europeo per l'Italia per il 2021-2027, si tratta delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</b> ), è istituito un

	<i>ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.</i>	piano da 150 milioni di euro a valere sul PN Scuola e competenze 2021-2027 per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati volti a sviluppare le specifiche competenze connesse con i relativi indirizzi di studio
Art. 29, c. 3	<i>3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età <b>da zero a sei anni</b> è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» del PNRR.</i>	La disposizione prevede l'assegnazione di ulteriori finanziamenti per potenziare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni  Tale previsione si inserisce nell'ambito delle politiche per la famiglia stanziando specifiche risorse per la fornitura di arredi innovativi destinati alla scuola dell'infanzia <b>delle Regioni di cui al comma 2</b>
Art. 29, c. 4	<i>4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito <b>in esecuzione</b> del piano «Agenda Sud», di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del</i>	Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato attivati nei confronti dei collaboratori scolastici con scadenza 15 aprile 2024, la misura consente di stanziare ulteriori risorse per permettere alle istituzioni scolastiche la stipula di nuovi contratti fino al 15 giugno a favore del medesimo personale  In caso di rinuncia al nuovo contratto da parte dei collaboratori scolastici in servizio fino al 15 aprile scorso, le scuole possono scorrere la graduatoria di istituto per individuare altri aspiranti da contrattualizzare  <b>Per i profili di collaboratore e assistente, ai soli fini della partecipazione ai bandi per la costituzione delle GPS per il prossimo anno scolastico, si computa anche il periodo tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui sopra. Si dispone anche lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato</b>  <b>In tal modo si "colma", almeno in termini di punteggio, lo spazio temporale</b>

	<p>programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.</p> <p><i>Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/ 2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</i></p>	<p><b>intervento tra l'entrata in vigore della disposizione e la reale presa di servizio del personale ATA PNRR e Agenda Sud</b></p> <p>I dirigenti delle scuole scelte dal personale interessato per la valutazione dell'istanza di inserimento in graduatoria dovranno quindi prestare attenzione al riconoscimento di tale periodo ai soli fini del punteggio, tenendo conto che per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) si attribuiscono 0,50 punti</p>
<b>Art. 29, c. 5</b>	<p>5. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1-bis, la parola «contrattuali» è sostituita dalle seguenti: «dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro e non oltre il 20 maggio 2024»;</p> <p>b) al comma 1-ter, le parole «Entro il 1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 21 maggio al 5 giugno» e le parole «, entro il 15 aprile 2024,» sono soppresse.</p>	Vengono introdotte alcune modifiche al decreto <i>Anticipi</i> (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191) per ciò che riguarda la proroga degli assistenti amministrativi e tecnici PNRR e Agenda Sud: sono riassegnati fondi alle istituzioni scolastiche che abbiano stipulato contratti a tale personale entro il 31 marzo e li abbiano inseriti a sistema entro il 20 maggio. Sui contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024, il MIM effettuerà un monitoraggio dal 21 maggio al 5 giugno